



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL BUONO PASTO

INDICE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO.....	3
ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO	3
ART. 4 DIRITTO AL BUONO PASTO.....	3
ART. 5 ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO	4
ART. 6 DIRITTO AL BUONO PASTO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.....	4
ART. 7 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO.....	4
ART. 8 FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO DELLA CARD	4
ART. 9 CONTROLLO E SANZIONI.....	5
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI.....	5

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. L'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa assicura al proprio personale il servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto e secondo la disciplina contrattuale prevista.
2. La materia è disciplinata dal CCNL Comparto Funzioni Locali e dal CCNL Enti locali - Area dirigenza in atto vigenti.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono monetizzabili né cedibili a terzi.
4. Affinché il servizio mensa, nella forma sostitutiva del buono pasto, sia fruito dal dipendente dell'Ente è necessario che vengano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO

1. Per servizio sostitutivo si intende quello fruibile attraverso buoni pasto elettronici. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto.
2. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato dall'organo deliberante previsto dallo Statuto dell'Ente e lo adegua al costo della vita nel rispetto dei limiti di legge.
3. Il buono pasto elettronico è utilizzabile presso i pubblici esercizi appositamente convenzionati nel periodo della pausa lavorativa e comunque fuori dall'orario di lavoro.
5. Il dipendente può spendere il buono pasto fino all'importo indicato, nel limite di cumulabilità per spesa di un numero di otto buoni, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 4 del Decreto del MISE n.122/2017.

ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. Il buono pasto spetta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'Ente che presentino le condizioni oggettive di maturazione del diritto di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti di altre amministrazioni che prestino servizio presso l'ente in posizione di comando o in convenzione, sempre che siano rispettate le condizioni oggettive di maturazione del diritto.

ART. 4 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario di lavoro adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi successivi.
2. La maturazione del diritto al buon pasto è connessa alla prestazione lavorativa effettivamente resa come documentata dal sistema di rilevazione delle presenze in dotazione all'ente.
3. Il diritto al buono pasto matura in presenza di una prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti da fruire entro un arco temporale compreso tra le ore 14.00 e le ore 16.00.
4. Il diritto al buono pasto matura anche in presenza di lavoro straordinario, qualora debitamente autorizzato, per il quale ricorrano le condizioni generali di maturazione del diritto
5. Il diritto al buon pasto matura anche in presenza di permessi brevi giornalieri e dei permessi ad ore normativamente equiparati ad ore lavorative, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali

e dalla disciplina dell'orario di lavoro dell'ente, sempre che siano fruiti in modalità tali da non comportare l'assenza per l'intera giornata lavorativa.

6. Per i dipendenti con orario di servizio articolato su sei giorni settimanali o organizzato su turni, il buono pasto matura in presenza di prestazioni di lavoro straordinario che determinino una prestazione lavorativa giornaliera complessiva di almeno otto ore, con prestazione lavorativa in orario pomeridiano superiore a due ore.

ART. 5 ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Il diritto al buono pasto è escluso nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) lavoratore autorizzato ad una missione, qualora usufruisca di rimborso per le spese di pasto effettivamente sostenute o il pasto sia ricompreso nel programma di missione;
- c) giornate di formazione per le quali sia prevista l'erogazione del pasto;
- d) articolazione oraria organizzata per turno con prestazione lavorativa concentrata solo al mattino o solo al pomeriggio.

ART. 6 DIRITTO AL BUONO PASTO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

1. In ottemperanza alle disposizioni contrattuali vigenti, il diritto al buono pasto spetta altresì al personale con qualifica dirigenziale.

2. Per la maturazione del diritto al buono pasto è necessaria la condizione di svolgimento di orario lavorativo pomeridiano.

3. La rilevazione della presenza del personale con qualifica dirigenziale è finalizzata a verificare la sussistenza del diritto al buono pasto, pur non essendo preordinata al controllo della presenza. Nel caso di omessa rilevazione del personale dirigenziale è necessaria una dichiarazione sostitutiva espressa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante lo svolgimento di una prestazione lavorativa giornaliera che determini la maturazione del diritto al buono pasto.

4. Il personale con qualifica dirigenziale dell'Ente maturano il diritto al buono pasto, in presenza delle seguenti condizioni: prestazione lavorativa giornaliera di 8,00 comprensiva della pausa, rilevata dal sistema di rilevazione presenze sia antimeridiana che pomeridiana.

ART. 7 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. Ad ogni dipendente è assegnata una card sulla quale sono caricati i buoni pasto maturati mensilmente, che pertanto rientrano nella sua piena disponibilità. Qualsiasi evento successivo all'addebito che ne accerti un indebito o un uso scorretto o non conforme è imputabile pertanto al dipendente.

2. di norma il giorno 10 del mese successivo alla maturazione del buono pasto, e comunque non oltre la fine dello stesso mese, è attribuito al dipendente un numero di buoni pasto elettronici dovuti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 8 FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO DELLA CARD

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediata comunicazione all'ufficio personale che provvede alla segnalazione all'ente fornitore, per il successivo blocco della card, in maniera tempestiva e comunque entro un giorno lavorativo dalla comunicazione.

2. In caso di deterioramento o mal funzionamento della card il dipendente segnala il caso e consegna la card all'Ufficio personale il quale provvede a informare l'Ente fornitore secondo quanto disciplinato dal contratto di fornitura ai fini della sostituzione della stessa.

ART. 9 CONTROLLO E SANZIONI

1. Con cadenza periodica, l'Ufficio personale provvede al controllo sulla maturazione del diritto al buono pasto e sul corretto utilizzo dello stesso, in riferimento alla gestione delle presenze di cui al sistema di rilevazione in uso all'Ente.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2023 contestualmente all'assunzione del personale dell'Ente.
2. Per quanto non espressamente previsto in questa sede si fa rinvio alla normativa generale in materia.